



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II – RISCHIO RILEVANTE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Società Sorgenia Power S.p.A.
Via Adriano Olivetti, 1 – Zona industriale A
86039 Termoli
hsesorgenia@legalmail.it

e p.c.

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

OGGETTO: Sorgenia power S.p.A. centrale termoelettrica di Termoli (CB) – Decreto di AIA n. 107 del 9/3/2022. Presa d'atto di refuso sulla prescrizione n. 31 del PIC parte integrante del decreto di AIA.

Si fa seguito alla nota trasmessa prot. TER/PA/CN/2022/0035 del 23/9/22 (MITE n.116031 del 22/12/21) relativa alla segnalazione che si allega, da parte del Gestore, di alcuni refusi all'interno del PIC parte integrante del decreto di riesame complessivo di AIA in oggetto e della risposta di ISPRA n. 58210 del 21/10/2022, che si allega, per confermare che si tratta appunto di refusi.

Si riporta pertanto la prescrizione corretta dai refusi:

[31] Le acque meteoriche dello scarico SF2 non contaminate (seconda pioggia), inviate al canale consortile, devono rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (scarico in acque superficiali), come di seguito indicato nella sottostante tabella. I parametri indicati nella sottostante tabella dovranno essere monitorati secondo le modalità e frequenze indicate nel PMC.

Valori limite di emissione dello scarico SF2 in acque superficiali

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Scarico in acque superficiali
1	pH	---	5,5 9,5
2	Temperatura	°C	[1]
	Incremento temperatura nel corpo ricevente oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione [1]		[1]

ID Utente: 14986

ID Documento: VA_02-Set_02-14986_2022-0008

Data stesura: 26/10/2022



Resp.Set: Floridi E.

Ufficio: VA_02-Set_02

Data: 26/10/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma - e-mail: va-2@mite.gov.it

e-mail PEC: va@PEC.mite.gov.it

Firmato digitalmente in data 26/10/2022 alle ore 19:04

	Carico termico su corpo idrico ricevente (MJoule)	-	
3.	Colore	---	non percettibile con diluizione 1:20
4	Odore	—	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	---	Assenti
6	Solidi sospesi totali [2]	mg/l	≤ 40
7	BOD5 (come O2) [2]	mg/l	≤ 40
8	COD (come O2) [2]	mg/l	≤ 120
9	Alluminio	mg/l	≤ 1
10	Arsenico	mg/l	$\leq 0,5$
11	Bario	mg/l	≤ 20
12	Boro	mg/l	≤ 2
13	Cadmio	mg/l	$\leq 0,02$
14	Cromo Totale	mg/l	≤ 2
15	Cromo VI	mg/l	$\leq 0,2$
16	Ferro	mg/l	≤ 2
17	Manganese	mg/l	≤ 2
18	Mercurio	mg/l	$\leq 0,005$
19	Nichel	mg/l	≤ 2
20	Piombo	mg/l	$\leq 0,2$
21	Rame	mg/l	$\leq 0,1$
22	Selenio	mg/l	$\leq 0,03$
23	Stagno	mg/l	≤ 10
24	Zinco	mg/l	$\leq 0,5$
25	Cianuri totali come (CN)	mg/l	$\leq 0,5$
26	Cloro attivo libero	mg/l	$\leq 0,2$
27	Solfuri (come H2S)	mg/l	≤ 1
28	Solfiti (come SO3)	mg/l	≤ 1
29	Solfati (come SO4) [3]	mg/l	≤ 1000
30	Cloruri [3]	mg/l	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/l	≤ 6
32	Fosforo totale (come P)[2]	mg/l	≤ 10

33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) [2]	mg/l	≤ 15
34	Azoto nitroso (come N) [2]	mg/l	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) [2]	mg/l	≤ 20
37	Idrocarburi totali	mg/l	≤ 5
49	Solventi clorurati	mg/l	≤ 1
50	Escherichia coli [4]	UFC/ 100ml	≤5000UFC/100mL (v. nota)
51	Saggio di tossicità acuta [5]	---	il campione non é accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili e uguale o maggiore del 50% del totale

[1] Per i corsi d'acqua superficiali le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

[2] Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

[3] Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

[4] In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

[5] Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Il Dirigente

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:

- Nota del gestore prot. TER/PA/CN/2022/0035 del 23/9/22 prot. MITE n.116031 del 22/12/21;
- Nota di risposta di ISPRA prot. n. 58210 del 21/10/2022 prot. MITE n. 119909 del 30/09/2022.